



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 7 ottobre 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, così come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Vittorio Zappalorto;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Pietro in Cariano (VR) ed in particolare:

- il questionario relativo al bilancio di previsione 2021/2023 ed al rendiconto dell'esercizio 2021, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano sul bilancio di previsione 2021/2023 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. Cdc n. 3234 del 6 maggio 2024), riscontrato dall'Ente con nota acquisita al prot. Cdc n. 3566 del 16 maggio 2024 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla BDAP, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel).

Gli equilibri del rendiconto 2021, in base alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI COMPETENZA

	Rendiconto 2021
O1) Risultato di competenza di parte corrente	524.632,02
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	453.620,91
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	67.141,64
Z1) Risultato di competenza di parte capitale	215.981,15
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	142.701,50
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	142.701,50
W1) Risultato di competenza	740.613,17
W2) Equilibrio di bilancio	596.322,41
W3) Equilibrio complessivo	209.843,14

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2021
Fondo cassa al 31/12/ (+)	4.419.364,67
Totale residui attivi (+)	1.998.870,07
Totale residui passivi (-)	3.014.123,98
FPV in spesa di parte corrente (-)	123.186,74
FPV in spesa di parte capitale (-)	508.150,36
FPV in spesa per attività finanziarie (-)	-
Risultato contabile di amministrazione (=)	2.772.773,66
Totale accantonamenti (-)	1.972.832,25
<i>di cui: FCDE</i>	1.218.346,21
<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	-
<i>Fondo contenzioso</i>	51.721,36
<i>Fondo perdite partecipate</i>	-
<i>Altri accantonamenti</i>	702.764,68
Totale parte vincolata (-)	349.410,00
Totale parte destinata agli investimenti (-)	269.124,55
Totale parte libera (avanzo) (-)	181.406,86

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

RENDICONTO 2021			
Titoli	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	Incidenza b/a
Titolo I RR (Residui)	2.594.950,61	1.539.479,96	59,33%
Titolo I CP (Competenza)	6.286.998,90	5.780.020,57	91,94%
Titolo III RR (Residui)	426.883,87	188.413,40	44,14%
Titolo III CP (Competenza)	1.123.678,92	991.967,63	88,28%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	4.419.364,67
Anticipazione di tesoreria	0,00
Anticipazione di tesoreria da restituire	0,00
Cassa vincolata	13.548,97
Indice tempestività dei pagamenti (giorni)	-5,97

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	8.711.742,27

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di San Pietro in Cariano è stato destinatario della deliberazione n. 24/2021/PRSP che aveva rilevato:

- il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2018 e nella trasmissione a BDAP degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché nell'adozione del Piano della *performance* in relazione al bilancio di previsione 2017/2019;
- criticità nella gestione dei residui conseguente alla accertata bassa percentuale di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III, nonché alla eliminazione, al 31 dicembre 2018, di una consistente mole di residui passivi prevalentemente appartenenti al titolo I della spesa, ma soprattutto di residui attivi provenienti dal titolo III;
- una percentuale di riscossione a competenza delle entrate afferenti al titolo III non efficiente nonché una bassa percentuale di riscossione delle entrate, in conto competenza, derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria;
- una certa sofferenza in relazione alla riscossione delle entrate stanziata a residui;
- la mancata corrispondenza tra i dati trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e quelli rinvenibili nella BDAP, per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018, e l'intervenuta rideterminazione dei saldi di entrambi gli esercizi;
- un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti positivo per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018;
- una non corretta registrazione contabile delle somme residue sui mutui concessi in precedenza dalla Cassa DD.PP. (posizione n. 4441582/00 per euro 212.953,37 e posizione n. 4516827/00 per euro 192.245,09), devolute a favore del progetto esecutivo avente per oggetto "Interventi di miglioramento della viabilità in Pedemonte";

- la mancata doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo, della nota informativa in relazione alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- un sistema informativo dell'Ente non idoneo a rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le sue società partecipate.

DIRITTO

L'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle autonomie n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il bilancio di previsione 2021/2023, e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

L'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'articolo 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata

trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di San Pietro in Cariano non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del Tuel. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione

Si rileva la mancata valorizzazione, nel bilancio di previsione, dei FPV di entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale. La Sezione richiama l'Ente alla pedissequa osservanza delle disposizioni dettate in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'allegato 4/2 al medesimo decreto. Si raccomanda, altresì, il rispetto del disposto di cui all'allegato 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo il quale *“le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”*. La Sezione rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di

rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. allegato 4/2, punto 5.4.4, al d.lgs n. 118/2011).

Modesto grado di attendibilità delle entrate finali

Si rileva (cfr. punto 1 della sezione II – *dati contabili: entrate* del questionario sul rendiconto 2021) un modesto grado di attendibilità delle previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo IV, di ammontare pari a euro 3.719.142,00, rapportate agli accertamenti definitivi di competenza rispettivamente di euro 1.175.789,67 (31,61%).

Al riguardo, l'Ente, in risposta a nota istruttoria, ha affermato che: *“La differenza fra le previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo IV (pari, nel rendiconto 2021, ad € 3.719.142,00 ed i correlati accertamenti definitivi, pari ad € 1.175.789,67), deriva principalmente dall'importo complessivo dei contributi del Ministero dell'Interno, assegnati al Comune di San Pietro in Cariano, ai sensi della Legge 145/2018 art. 1 comma 139, con decreto dell'08/11/2021, pubblicato sulla GURI n. 278 del 22/11/2021 e recanti, come anno di esigibilità, il 2022. Questo Comune aveva inoltrato al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, istanze di contributo, per l'anno 2021, ai sensi della Legge 145/2018 art. 1 comma 139, finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, in particolare relativamente alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche, attualmente in corso di esecuzione:*

- *“Adeguamento antincendio della scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano”, dell'importo complessivo di € 604.792,00;*
- *“Miglioramento sismico della scuola Secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano” dell'importo complessivo di € 705.000,00;*
- *“Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni”, dell'importo complessivo di Euro 262.000;*
- *“Ampliamento e messa in sicurezza di Via Castello, nuovo ingresso e modifica della strada di collegamento alla rocca”, per l'importo complessivo di € 291.000,00; “Messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon” dell'importo complessivo di € 509.000,00;*

così per complessivi € 2.371.792,00, inizialmente previsti, nel bilancio 2021/2023, nell'esercizio finanziario 2021, al capitolo di entrata 40035, ad oggetto “Contributo statale

per interventi opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139, art. 1, Legge 30.12.2018 n. 145" al titolo 4' dell'entrata.

Il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali aveva pubblicato in data 06/09/2021, sul proprio sito istituzionale, un Comunicato con il quale aveva reso edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 comma 139 e ss. Legge 145/2018, del passaggio di tali risorse, nel PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, con decreto dell'08/11/2021, pubblicato sulla GURI n. 278 del 22/11/2021, concernente l'applicazione dell'art. 1 comma 139 bis della Legge 145/2018, ed avente per oggetto "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021", ha assegnato ai Comuni indicati nell'allegato A, tra i quali è presente il Comune di San Pietro in Cariano, con i cinque interventi sopra-illustrati, contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 bis dell'art. 1 della Legge 145/2018. In base all'art. 15 commi 3 e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, il Responsabile dell'Area Tecnica, con propria determinazione nr. 8 del 14/01/2022, ha provveduto ad accertare le citate entrate, al bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022, per complessivi € 2.371.792,00, sulla base della formale deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo, nell'anno di esigibilità indicato dal Ministero dell'Interno, ovvero nell'anno 2022."

Il Collegio, nel prendere atto di quanto relazionato, osserva che, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale devono essere "sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione" (cfr. all. 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Difficoltà nella gestione dei residui

In sede istruttoria si è rilevato quanto segue:

- una significativa operazione di riaccertamento dei residui (minori residui attivi pari a euro 605.626,62 e minori residui passivi pari a euro 207.828,01, saldo finale negativo pari a euro 397.798,61);
- lo stock dei residui attivi mantenuti ammonta a euro 1.998.870,07 e quello dei residui passivi risulta pari a euro 3.014.123,98; sebbene si osservi un *trend* dei due aggregati in progressivo decremento, rapportato alle risultanze dell'esercizio 2020, permangono in conto residui attivi, ai titoli I, II, III e IV, rispettivamente partite datate di euro 798.698,97, euro 45.323,05, euro 83.495,31 e euro 106.113,91; si denota, in particolare, una modesta capacità di riscossione dei residui iscritti al titolo 1 (incidenza del 59,33%, accertamenti pari a euro 2.594.950,61, riscossioni pari a euro 1.539.479,96) e al titolo 3 (incidenza del 44,14%, accertamenti pari a euro 426.883,87, riscossioni pari a euro 188.413,40). Al passivo i residui si concentrano ai titoli I e II della spesa.

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'Organo di revisione hanno affermato che: *"L'Amministrazione comunale ha adottato una serie di azioni per il superamento dei rilievi posti dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 24/2021/PRSP. In particolare, la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 49 del 14-05-2021, nell'approvare il piano degli obiettivi della performance 2021/2023, ha voluto imprimere particolare attenzione al monitoraggio delle entrate, alla loro riscossione e al contrasto dell'evasione tributaria.*

(...) E' proseguita, nel 2021, l'intensa attività di recupero dell'evasione tributaria notificando, nel corso del 2021, innumerevoli avvisi di accertamento per recupero dell'evasione IMU, TASI, pervenendo ai seguenti risultati:

Avvisi di accertamento IMU emessi e notificati nel 2021: n. 577 di cui annullati in autotutela n. 72 e rettificati n. 17 sulla base della documentazione prodotta dai contribuenti;

Avvisi di accertamento TARI emessi e notificati nel 2021: n. 176 di cui annullati in autotutela n. 13 e rettificati n. 2 sulla base della documentazione prodotta dai contribuenti; realizzando i seguenti incassi:

Capitolo	Descrizione capitolo	Accertamenti 2021	Riscossioni 2021 in conto competenza	Riscossioni 2021 in conto residuo 2020 e anni precedenti	Riscossioni 2022 in conto residuo 2021 e anni precedenti
10070	Recupero evasione IMU	456.358,19	232.622,34	327.141,59	279.303,67
10060	Recupero evasione TARI	21.306,76	2.625,00	13.205,03	5.780,02

(...) Si sono poi poste in essere misure organizzative e finanziarie, necessarie per stabilizzare gli equilibri finanziari di competenza e di cassa, e garantire conseguentemente all'Ente la capacità di provvedere al pagamento delle fatture dei fornitori entro i termini di legge, come si evince dalla piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali della R.G.S. che riporta, per l'anno 2021, un indice di ritardo nei pagamenti pari a - 5,97 gg. (ovvero pagamenti effettuati mediamente entro 24 giorni dalla data di arrivo della fattura).

Nel contempo l'Ente ha voluto organizzare un sistema di gestione documentale e contabile affinché ogni Responsabile di Area comunale, abbia l'obbligo, ancora prima della richiesta degli ordinari pareri del Responsabile finanziario, di verificare preliminarmente all'assunzione di qualsiasi spesa, la correlata fonte di finanziamento e il relativo concreto titolo giuridico all'accertamento, così da garantire il costante equilibrio finanziario e la corretta allocazione dei vincoli e delle destinazioni delle entrate vincolate alle correlate spese, in sede di rendicontazione. (...) Per quanto riguarda il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'Ente ne ha tenuto in evidenza l'importo, durante tutta la gestione dell'esercizio 2021, dalla previsione, passando per la salvaguardia degli equilibri, sino a giungere al momento del rendiconto 2021. In tale circostanza l'Ente ha quantificato l'ammontare delle risorse da accantonare a FCDE, parametrato sul volume dei residui attivi finali, ritenuti di dubbia esigibilità. Si è tenuto in debito conto che, a partire dal rendiconto dell'esercizio 2019, tale accantonamento deve essere determinato secondo criteri ordinari, essendo venuto meno il criterio semplificato che, in via transitoria, consentiva di quantificare tale fondo sulla base delle risorse stanziato al 1/1, a cui si sommarono gli accantonamenti effettuati in sede di bilancio e si detraevano gli utilizzi per cancellazione dei crediti per inesigibilità. La quantificazione del FCDE 2021 è stata analiticamente esposta nella Relazione al rendiconto e nota integrativa 2021, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32. del 17/03/2022, indicando l'elenco analitico dei capitoli di peg oggetto di calcolo, e il calcolo della media degli ultimi 5 anni, conteggiato come da esempio n. 5, allegato al principio contabile 4/2, che consente di calcolare la media delle riscossioni in c/residui secondo quattro diversi metodi. L'Ente ha accantonato il FCDE 2021 come da lettera a), utilizzando il metodo della media semplice (vedasi allegata Relazione al Rendiconto-Nota Integrativa 2021 All. 1). Il fondo crediti di dubbia esigibilità, essendo preposto a coprire i rischi sottesi alla mancata riscossione delle entrate, unitamente alle altre azioni poste in essere dall'Ente, ha permesso di migliorare il fondo di cassa dell'Ente e di far fronte al pagamento delle fatture dei fornitori nei tempi previsti per legge."

La Sezione rammenta, al riguardo, che l'accumulo di residui, il rallentamento e il basso grado di riscossione delle entrate possono costituire una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

Sul punto, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato nella citata nota, rammenta, altresì, che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, "una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico" funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una "lunghissima dilazione temporale"

Tenuto conto della precedente deliberazione n. 24/2021/PRSP di questa Sezione, si rinnova l'invito a *“tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL”*.

Sebbene l'Ente non risulti strutturalmente deficitario, si osserva che l'operazione di ripiano del disavanzo formatosi nell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30 giugno 2020, ha comportato il mancato rispetto del parametro P5, indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% sia nell'esercizio 2020, che negli esercizi 2021 e 2022. Si chiedeva all'Ente di relazionare sul punto, aggiornando la Sezione sul completo ripiano del disavanzo d'amministrazione determinatosi nell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 188, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.

P5 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 2021

Disavanzo iscritto in spesa *euro 549.000*

Primi tre titoli delle entrate	8.262.427,70
--------------------------------	--------------

12.4 Sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio 6,64% > 1,20

11

necessari a ripristinare il pareggio (...)”. Il Consiglio comunale, pertanto, dovendo provvedere al ripiano del disavanzo di amministrazione 2019, di € 1.653.677,93 (di cui al rendiconto 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge), non oltre la durata della consiliatura, in scadenza al 9 Giugno 2024, ai sensi dell’art. 188 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ha approvato il seguente piano di rientro:

Esercizio finanziario 2020 applicato disavanzo 2019 per € 726.000,00

Esercizio finanziario 2021 applicato disavanzo 2019 per € 549.000,00

Esercizio finanziario 2022 applicato disavanzo 2019 per € 378.677,93

Totale disavanzo 2019 applicato € 1.653.677,93

Con deliberazione di Consiglio comunale, nr. 19 del 26 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, allegata alla presente, (All. 2) si è preso atto della relazione del Sindaco, datata 27 marzo 2023, sull’avvenuto completo ripiano del disavanzo d’amministrazione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 188 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000”. (...)

Nella citata relazione del Sindaco, sono stati illustrati i provvedimenti amministrativi adottati, le azioni poste in essere e i risultati finali, che hanno consentito di ripianare completamente il disavanzo d’amministrazione dell’esercizio 2019.

Misure adottate:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 12.05.2020, si provvedeva all’aggiornamento del DUP 2020/2022, approvando una serie di misure per il ripristino degli equilibri economico finanziari. L’Ente, dopo aver ricostituito, dal 2020, l’Ufficio Tributi comunale con dipendenti adeguatamente formati, ha provveduto ad avviare un’azione massiva di recupero dell’evasione tributarie e ad adottare vari interventi di razionalizzazione delle spese correnti. Sono state razionalizzate le spese non indifferibili (contributi a terzi, non aventi carattere sociale), subordinandone la copertura finanziaria all’effettivo recupero dell’evasione tributaria. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, l’Ente ha provveduto, previa gara ad evidenza pubblica, ad affidare a terzi il servizio delle mense scolastiche, a mezzo di concessione, al fine di efficientarne le procedure amministrative, garantendo nel contempo elevati standard di qualità del servizio ed il recupero dell’evasione tariffaria. Sempre in esecuzione della citata deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2020, la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 54 del 13.05.2020, con cui:

- ha preso atto della Circolare della CDP n.1300 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto la “Rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni” ed approvato l’elenco dei mutui CDP da rinegoziare al 31 dicembre 2043 ad invarianza finanziaria. I nuovi tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono stati determinati dalla Cassa Depositi e Prestiti secondo il principio dell’equivalenza finanziaria, assicurando l’uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla Cdp ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato*

vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati. Si è preso atto dell'operazione ad invarianza finanziaria, che ha consentito di migliorare la sostenibilità delle rate di ammortamento;

- si è richiamato l'art. 7 co. 2 del DL 19.06.2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., aggiornato con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione fino al 2023, tuttavia, al fine di non espandere la spesa corrente dell'Ente, coerentemente al principio di solidarietà intergenerazionale, l'Ente ha destinato il saldo di parte corrente generato dalla rinegoziazione al ripiano del disavanzo 2019 e alla spesa in conto capitale.

L'Ente, inoltre, ha provveduto ad accelerare le attività di recupero coattivo delle entrate comunali, mediante il ricorso a società specializzate, iscritte nell'albo ministeriale dei soggetti abilitati, da cui è scaturito un recupero della base imponibile IMU e TARI e un maggiore gettito da recupero evasione IMU.

A decorrere dal 2020 l'incasso dal recupero dell'evasione IMU TASI TARI, posto in essere dall'Ufficio tributi comunale, è risultato pari ad una media di oltre € 300.000,00 annui. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007, è stato approvato il Piano triennale delle azioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture per la razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, da cui sono stati conseguiti risparmi in particolare nell'utilizzo delle apparecchiature multifunzione di piano. L'Ente, inoltre, ha rispettato i termini di cui all'art. 188 del D.Lgs. 267/2000, relazionando al Consiglio semestralmente, circa l'andamento del piano di rientro (...). Con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26/04/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022, recante un avanzo di amministrazione 2022 totale di € 5.062.465,68, di cui avanzo disponibile di € 1.991.220,58 e che ha preso atto dell'avvenuto ripiano della terza e ultima quota del disavanzo 2019 di € 378.677,93."

Nel prendere atto delle misure organizzative e finanziarie poste in essere dall'Ente, necessarie per ripristinare il pareggio (e, dunque, ripianare il disavanzo formatosi nell'esercizio 2019) e stabilizzare gli equilibri finanziari di competenza, il Collegio rileva, purtuttavia, nell'esercizio 2021, il mancato rispetto del parametro di deficitarietà P5, indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%, confermato nella sua applicazione anche per il triennio 2022/2024 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2023.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e sul rendiconto per l'esercizio

2021 del Comune di San Pietro in Cariano (VR), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2021/2023;
- raccomanda di porre particolare attenzione nella formulazione delle previsioni di bilancio (con specifico riferimento alle entrate in conto capitale), che devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità);
- richiama l'Ente ad adottare ogni misura utile a rendere costantemente efficiente l'attività di riscossione, con particolare riferimento alle entrate di cui al Titolo I, II, III e IV, proseguendo a garantire il recupero di entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria e monitorando costantemente l'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- rileva il mancato rispetto del parametro deficitario P5, indicatore 12.4.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Pietro in Cariano (VR).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Il Magistrato relatore
Vittorio ZAPPALORTO
f.to digitalmente

Il Presidente
Francesco UCCELLO
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 ottobre 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI
f.to digitalmente